

Fondo Nazionale Pensione Complementare per i Lavoratori della Scuola

FONDO SCUOLA ESPERO

Statuto

Approvato dal Consiglio di Amministrazione

Martedì 17 luglio 2007

INDICE

PARTE I - IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL FONDO

- Art. 1 - Denominazione, fonte istitutiva, durata, sede
- Art. 2 - Forma giuridica
- Art. 3 - Scopo

PARTE II - CARATTERISTICHE DEL FONDO E MODALITÀ DI INVESTIMENTO

- Art. 4 - Regime della forma pensionistica
- Art. 5 - Destinatari
- Art. 6 - Scelte di investimento
- Art. 7 - Spese

PARTE III - CONTRIBUZIONE E PRESTAZIONI

- Art. 8 - Contribuzione per i dipendenti pubblici
- Art. 8 bis - Contribuzione per i dipendenti privati
- Art. 9 - Determinazione della posizione individuale
- Art. 10 - Prestazioni pensionistiche per i dipendenti pubblici
- Art. 10 bis - Prestazioni pensionistiche per i dipendenti privati
- Art. 11 - Erogazione della rendita
- Art. 12 - Trasferimento e riscatto della posizione individuale per i dipendenti pubblici
- Art. 12 bis - Trasferimento e riscatto della posizione individuale per i dipendenti privati
- Art. 13 - Anticipazioni per i dipendenti pubblici
- Art. 13 bis - Anticipazioni per i dipendenti privati

PARTE IV - PROFILI ORGANIZZATIVI

A) ORGANIZZAZIONE DEL FONDO

- Art. 14 - Organi del Fondo
- Art. 15 - Assemblea dei Delegati - Criteri di costituzione e composizione
- Art. 16 - Assemblea dei Delegati - Attribuzioni
- Art. 17 - Assemblea dei Delegati - Modalità di funzionamento e deliberazioni
- Art. 18 - Consiglio di amministrazione - Criteri di costituzione e composizione
- Art. 19 - Cessazione e decadenza degli Amministratori
- Art. 20 - Consiglio di amministrazione - Attribuzioni
- Art. 21 - Consiglio di amministrazione - Modalità di funzionamento e responsabilità
- Art. 22 - Presidente
- Art. 23 - Responsabile del Fondo
- Art. 24 - Collegio sindacale - Criteri di costituzione
- Art. 25 - Collegio sindacale - Attribuzioni
- Art. 26 - Collegio sindacale - Modalità di funzionamento e responsabilità

B) GESTIONE PATRIMONIALE, AMMINISTRATIVA E CONTABILE

- Art. 27 - Incarichi di gestione
- Art. 28 - Banca depositaria
- Art. 29 - Conflitti di interesse
- Art. 30 - Gestione amministrativa
- Art. 31 - Sistema di contabilità e determinazione del valore e del rendimento del patrimonio
- Art. 32 - Esercizio sociale e bilancio d'esercizio

PARTE V - RAPPORTI CON GLI ADERENTI

- Art. 33 - Modalità di adesione
- Art. 34 - Trasparenza nei confronti degli aderenti
- Art. 35 - Comunicazioni e reclami

PARTE VI - NORME FINALI

- Art. 36 - Modifica dello Statuto
- Art. 37 - Cause di scioglimento del fondo e modalità di liquidazione del patrimonio
- Art. 38 - Rinvio

PARTE I - IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL FONDO

Art. 1 - Denominazione, fonte istitutiva, durata, sede

1. In attuazione di quanto previsto

- a) dall'Accordo quadro nazionale stipulato dall'ARAN e dalle Confederazioni sindacali in data 29 luglio 1999, pubblicato sulla G.U. 27-8-1999, n.201;
 - b) dal Ccnl 26-5-1999 del comparto scuola 1998-2001 pubblicato nel S.O. n.133 del 9-6-1999;
 - c) nonché dall'Accordo istitutivo stipulato dall'Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni (ARAN), di seguito menzionata come "Agenzia", con Cgil, Cisl, Uil, Confasal, Cida e Cgil Scuola, Cisl scuola, Uil Scuola, Confasal-Snals, Cida-Anp e Gilda-Unams, in data 14 marzo 2001;
- è costituito il Fondo Nazionale Pensione Complementare per i Lavoratori della Scuola - Fondo Scuola Espero - per i dipendenti ai quali si applica il ccnl del 26.05.1999, di seguito denominato Fondo. Il CCNL e l'accordo istitutivo citato, e successive modificazioni ed integrazioni, rappresentano le fonti istitutive del Fondo.

2. Il Fondo ha durata illimitata, fatte salve le ipotesi di scioglimento di cui al successivo art. 37.

3. Il Fondo ha sede in Roma.

4. Il funzionamento del Fondo è disciplinato dal presente statuto, dal regolamento elettorale emanato dalle Parti istitutive, e dalle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione. Per Parti istitutive si intendono le singole Organizzazioni Sindacali e l'Agenzia firmatarie dell'Accordo di cui al precedente comma 1.

Art. 2 - Forma giuridica

1. Il Fondo ha la forma giuridica di associazione riconosciuta ed è iscritto all'Albo tenuto dalla COVIP.

Art. 3 - Scopo

1. Il Fondo ha lo scopo di consentire agli aderenti di disporre, all'atto del pensionamento, di prestazioni pensionistiche complementari del sistema obbligatorio pubblico. A tale fine esso provvede alla raccolta dei contributi, alla gestione delle risorse nell'esclusivo interesse degli aderenti, e all'erogazione delle prestazioni secondo quanto disposto dalla normativa in materia di previdenza complementare. Il Fondo non ha scopo di lucro.

PARTE II - CARATTERISTICHE DEL FONDO E MODALITÀ DI INVESTIMENTO

Art. 4 - Regime della forma pensionistica

1. Il Fondo è in regime di contribuzione definita. L'entità delle prestazioni pensionistiche del Fondo è determinata in funzione della contribuzione effettuata e in base al sistema di gestione finanziaria a capitalizzazione individuale.

Art. 5 - Destinatari

1. Sono destinatari del Fondo i lavoratori dipendenti ai quali si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro di cui all'articolo 1 del presente statuto assunti con:

- a. contratto a tempo indeterminato
 - b. contratto part-time a tempo indeterminato
 - c. contratto a tempo determinato di durata non inferiore a 3 mesi continuativi;
- in tal caso si applica l'art. 12 e l'eventuale costituzione di un nuovo rapporto comporta la riattivazione della contribuzione.

2. Sono altresì destinatari del Fondo:

- a. i lavoratori, così come identificati al comma precedente, ivi compresi quelli eventualmente assunti con contratto di formazione lavoro, per i quali sono stati sottoscritti i relativi accordi collettivi ritenuti conformi dal Consiglio di amministrazione del fondo Espero con delibera del 24 aprile 2007, appartenenti ai seguenti settori:
 - personale di scuole private, parificate e legalmente riconosciute e paritarie per i quali è stato sottoscritto un apposito accordo quadro in data 22 marzo 2007 tra A.N.I.N.S.E.I. e FLC CGIL, CISL SCUOLA, UIL SCUOLA, SNALS CONFASL;
 - personale di Enti o Istituti per la formazione professionale per i quali è stato sottoscritto un apposito accordo quadro in data 27 febbraio 2007 tra FORMA, CENFOP e FLC CGIL, CISL SCUOLA, UIL SCUOLA, SNALS CONFASL;
- b. i lavoratori dipendenti delle Organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo istitutivo del Fondo ovvero dei contratti collettivi nazionali di lavoro di cui alla lettera precedente, compresi i dipendenti in aspettativa sindacale ai sensi dell'articolo 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300, operanti presso le predette Organizzazioni firmatarie, alle quali competeranno i correlativi oneri contrattuali, sulla base delle specifiche disposizioni che disciplinano il rapporto di lavoro con le suddette Organizzazioni.

3. Possono inoltre essere destinatari del Fondo i lavoratori appartenenti ai settori citati nella lettera a, comma 2, che non rientrano negli accordi siglati a condizione che venga sottoscritta un'apposita fonte istitutiva che li riguardi e che almeno una delle parti che ha sottoscritto l'accordo istitutivo del fondo pensione Espero costituisca soggetto firmatario dell'accordo collettivo che riguarda l'ulteriore gruppo di destinatari. L'adesione deve essere deliberata per conformità dal Consiglio di amministrazione;

4. Sono associati al Fondo:

- a. i destinatari in possesso dei requisiti di partecipazione di cui ai commi precedenti, che abbiano sottoscritto la domanda di adesione volontaria, di seguito denominati "lavoratori associati";
- b. l'amministrazione dell'Istruzione e gli Enti, d'ora in poi denominati "Amministrazioni" che abbiano alle loro dipendenze lavoratori associati al Fondo;
- c. i percettori di prestazioni pensionistiche complementari a carico del Fondo, di seguito denominati "pensionati".
- d. i lavoratori privati, così come indicati nei precedenti commi 2 e 3, i quali abbiano aderito al Fondo con modalità tacite ai sensi dell'art. 8 comma 7 lettera b) del D.Lgs. 252/05.

Art. 6 - Scelte di investimento

1. Il Fondo è strutturato in almeno 2 comparti differenziati per profili di rischio e rendimento, in modo tale da assicurare agli iscritti una adeguata possibilità di scelta. La Nota Informativa descrive le caratteristiche dei comparti e i diversi profili di rischio e rendimento.

2. E' previsto un comparto garantito, destinato ad accogliere il conferimento tacito del TFR, ai sensi della normativa vigente. A seguito di tale conferimento è riconosciuta la facoltà di trasferire la posizione individuale ad altro comparto a prescindere dal periodo minimo di permanenza di cui al successivo comma.

3. L'aderente, all'atto dell'adesione sceglie il comparto in cui far confluire i versamenti contributivi. In caso di mancata scelta si intende attivata l'opzione verso un comparto identificato dal Fondo. L'aderente può successivamente variare il comparto nel rispetto del periodo minimo di permanenza di almeno un anno.

4. La Nota informativa contiene la descrizione della politica di investimento effettivamente posta in essere, dei metodi di misurazione e delle tecniche di gestione del rischio utilizzate nonché della ripartizione strategica delle attività.

5. Ulteriori comparti possono essere istituiti non prima di un anno a partire dall'avvio della gestione finanziaria.

Art. 7 - Spese

1. L'iscrizione al Fondo comporta le seguenti spese:

- a) spese da sostenere all'atto dell'adesione: un costo "una tantum" in cifra fissa a carico dell'aderente e del datore di lavoro;
- b) spese relative alla fase di accumulo:
 - 1.) direttamente a carico dell'aderente:
 - in cifra fissa.
 - b.2) indirettamente a carico dell'aderente in % del patrimonio del singolo comparto.
 - c) Spese relative alla fase di erogazione delle rendite.

2. Gli importi relativi alle spese di cui al comma precedente sono riportati nella Nota informativa. L'organo di amministrazione definisce i criteri e le modalità di prelievo delle suddette spese e li indica nella Nota informativa.

3. L'organo di amministrazione definisce i criteri e le modalità secondo cui vengono ripartite fra gli aderenti le eventuali differenze fra le spese gravanti sugli aderenti e i costi effettivamente sostenuti dal Fondo, e li indica nel bilancio, nella Nota informativa e nella comunicazione periodica.

PARTE III - CONTRIBUZIONE E PRESTAZIONI

Art. 8 - Contribuzione per i dipendenti pubblici

1. La contribuzione al Fondo avviene secondo le misure stabilite nell'accordo istitutivo del fondo e successive modificazioni e con le modalità e i termini indicati nei commi seguenti.

2. La contribuzione a carico del lavoratore sarà trattenuta mensilmente.

3. Il Lavoratore Associato ha facoltà di scegliere un'aliquota di contribuzione a proprio carico più elevata rispetto a quella definita dalle fonti istitutive, secondo gli scaglioni stabiliti dal Consiglio di Amministrazione. La scelta effettuata potrà essere modificata tramite apposita comunicazione da inoltrare al Fondo, secondo tempi e modalità che saranno definiti dal Consiglio di Amministrazione.

4. Le amministrazioni che ritardano in tutto o in parte la corresponsione

di contributi al Fondo di oltre 90 giorni rispetto al termine previsto, sono costituite in mora a decorrere dal termine medesimo.

5. Ai fini della regolarizzazione dell'obbligo contributivo, per il caso di mancato o tardivo versamento, le amministrazioni sono tenute a versare al Fondo, con le modalità definite dalle norme operative interne:

- a. la contribuzione non versata;
- b. una somma equivalente all'eventuale incremento percentuale del valore della quota del Fondo registrato nel periodo di mancato o tardivo versamento;
- c. gli interessi di mora calcolati in base al tasso di interesse legale.
- d. I suddetti interessi di mora sono direttamente destinati alla copertura degli oneri amministrativi del Fondo.

Il Consiglio di amministrazione può prevedere la temporanea sospensione o la graduale applicazione dell'obbligo di versare le somme di cui alle lettere b) e c) del precedente comma 5.

6. In costanza dei requisiti di partecipazione al Fondo il lavoratore iscritto potrà sospendere unilateralmente la propria contribuzione, dandone comunicazione scritta all'Istituto scolastico o amministrazione non oltre i due mesi precedenti il 30 novembre di ciascun anno, data entro la quale il datore di lavoro la trasmetterà al Fondo. Gli effetti della sospensione decorrono dal 1° Gennaio successivo. Dalla medesima data è contestualmente sospesa anche la contribuzione a carico del datore di lavoro. Non è sospeso, invece, l'accantonamento delle quote destinate al Fondo e contabilizzate dall'Inpdap.

7. Con le stesse modalità è concessa la successiva riattivazione contributiva.

8. In caso di sospensione del rapporto di lavoro senza diritto alla corresponsione della retribuzione, sono sospese le contribuzioni al Fondo ivi comprese le quote contabilizzate dall'Inpdap. Gli istituti scolastici e le amministrazioni ne danno comunicazione al Fondo e all'Inpdap entro il giorno lavorativo successivo al verificarsi dell'evento.

9. La contribuzione a carico dell'amministrazione e quella a carico del lavoratore saranno versate anche in caso di mancata prestazione dovuta esclusivamente a malattia - per i periodi di conservazione del posto durante i quali viene percepita dal lavoratore in tutto o in parte la retribuzione - a infortunio ovvero ad assenza obbligatoria o facoltativa retribuita per maternità, secondo modalità che saranno definite dal Consiglio di Amministrazione; in tali casi la contribuzione sarà calcolata sulla retribuzione a cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto di lavoro. Negli stessi casi il lavoratore ha facoltà di sospendere la contribuzione a proprio carico, dandone formale comunicazione al Fondo e, ove del caso, agli enti interessati. Tale sospensione troverà applicazione entro i tre mesi successivi a quello in cui è stata avanzata la richiesta da parte del lavoratore. La fattispecie che dà diritto alla sospensione deve permanere per almeno 3 mesi. In detta ipotesi sarà contestualmente sospesa la corrispondente contribuzione a carico dell'amministrazione. Non è sospeso, invece, l'accantonamento delle quote destinate al Fondo e contabilizzate dall'Inpdap.

Art. 8 bis - Contribuzione per i dipendenti privati

1. Il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando.

2. La misura minima dei contributi a carico, rispettivamente, delle imprese e dei lavoratori aderenti può essere stabilita dalla fonte istitutiva in cifra fissa ovvero in misura percentuale secondo i criteri indicati all'art. 8, comma 2, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252.

3. Fermo restando le predette misure minime, riportate nella Nota informativa, l'aderente determina liberamente l'entità della contribuzione a proprio carico.

4. E' prevista l'integrale destinazione del TFR maturando al Fondo, ad eccezione dei casi previsti dalla normativa vigente, riportati nella Nota informativa.

5. L'adesione al Fondo realizzata tramite il solo conferimento del TFR maturando non comporta l'obbligo di versamento della contribuzione a carico del lavoratore né del datore di lavoro, salvo diversa volontà degli stessi. Qualora il lavoratore contribuisca al Fondo, è dovuto anche il contributo del datore di lavoro stabilito dalle fonti istitutive.

6. In costanza del rapporto di lavoro l'aderente ha facoltà di sospendere la contribuzione a proprio carico, con conseguente sospensione dell'obbligo contributivo a carico del datore di lavoro, fermo restando il versamento del TFR maturando al Fondo. E' possibile riattivare la contribuzione in qualsiasi momento.

7. L'aderente può decidere di proseguire la contribuzione al Fondo oltre il raggiungimento dell'età pensionabile prevista dal regime obbligatorio di appartenenza, a condizione che alla data del pensionamento, possa far valere almeno un anno di contribuzione a favore delle forme di previdenza complementare.

8. Le amministrazioni che ritardano in tutto o in parte la corresponsione di contributi al Fondo di oltre 90 giorni rispetto al termine previsto, sono costituite in mora a decorrere dal termine medesimo.

9. Ai fini della regolarizzazione dell'obbligo contributivo, per il caso di mancato o tardivo versamento, le amministrazioni sono tenute a versare al Fondo, con le modalità definite dalle norme operative interne:

- a. la contribuzione non versata;
- b. una somma equivalente all'eventuale incremento percentuale del valore della quota del Fondo registrato nel periodo di mancato o tardivo versamento;
- c. gli interessi di mora calcolati in base al tasso di interesse legale.
- d. I suddetti interessi di mora sono direttamente destinati alla copertura degli oneri amministrativi del Fondo.

Il Consiglio di amministrazione può prevedere la temporanea sospensione o la graduale applicazione dell'obbligo di versare le somme di cui alle lettere b) e c) del precedente comma 9.

Art. 9 - Determinazione della posizione individuale

1. A nome di ciascun lavoratore associato viene accesa una posizione individuale a decorrere dalla data di adesione al Fondo, per l'accredito dei contributi complessivamente versati, gestiti con la tecnica della capitalizzazione finanziaria, e per i soli dipendenti pubblici, di quelli accreditati figurativamente e contabilizzati dall'INPDAP a favore del lavoratore associato - al netto della quota associativa e della quota di iscrizione "una tantum" - e dei rispettivi rendimenti ottenuti. Dalla posizione individuale vengono prelevate le disponibilità necessarie per il pagamento delle prestazioni, dei trasferimenti, dei riscatti e delle anticipazioni secondo quanto previsto dal presente statuto.

2. La posizione individuale consiste nel capitale accumulato di pertinenza di ciascun aderente, è alimentata dai contributi netti versati, dagli importi derivanti da trasferimenti da altre forme pensionistiche complementari e

dai versamenti effettuati per il reintegro delle anticipazioni percepite, ed è ridotta da eventuali riscatti parziali e anticipazioni.

3. La posizione individuale viene rivalutata in base al rendimento dei comparti. Il rendimento di ogni singolo comparto è calcolato come variazione del valore della quota dello stesso nel periodo considerato.

4. Ai fini del calcolo del valore della quota le attività che costituiscono il patrimonio del comparto sono valutate al valore di mercato; pertanto le plusvalenze e le minusvalenze maturate concorrono alla determinazione della posizione individuale, a prescindere dal momento di effettivo realizzo.

5. Il Fondo determina il valore della quota e, conseguentemente, della posizione individuale di ciascun aderente con cadenza almeno mensile, alla fine di ogni mese. I versamenti sono trasformati in quote e frazioni di quote sulla base del primo valore di quota successivo al giorno in cui si sono resi disponibili per la valorizzazione.

Art. 10 - Prestazioni pensionistiche per i dipendenti pubblici

1. Il Fondo eroga esclusivamente le seguenti prestazioni:

- pensione complementare di vecchiaia;
- pensione complementare di anzianità.

2. Il Lavoratore Associato matura il diritto alla pensione complementare di vecchiaia al compimento dell'età pensionabile stabilita nel regime obbligatorio di appartenenza, a condizione che il medesimo abbia maturato almeno cinque anni di partecipazione al Fondo.

3. Il Lavoratore Associato matura il diritto alla pensione complementare di anzianità, solo in caso di cessazione dell'attività lavorativa comportante la partecipazione al Fondo, al compimento di un'età inferiore di non più di dieci anni a quella stabilita per il diritto alla pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza e a condizione che il medesimo abbia maturato almeno quindici anni di appartenenza al Fondo.

In via transitoria, entro i primi 15 anni dalla autorizzazione all'esercizio dell'attività, i termini di permanenza di cui al comma precedente sono ridotti a 5 anni.

4. Il Lavoratore Associato, all'atto della presentazione della domanda di pensione complementare di vecchiaia o di anzianità, può richiedere la liquidazione in capitale della propria posizione individuale entro la misura prevista dalle vigenti disposizioni di legge. Qualora l'importo che si ottiene convertendo in rendita pensionistica annua quanto maturato sulla posizione individuale a favore del socio risulti inferiore all'assegno sociale di cui all'art. 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, il socio può optare per la liquidazione in capitale dell'intero importo maturato.

5. Il Lavoratore Associato che non abbia maturato i requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche ha diritto a riscattare la propria posizione individuale maturata presso il Fondo.

6. Le presenti norme si applicano anche ai lavoratori associati la cui posizione viene acquisita per trasferimento da altro fondo pensione complementare o forma pensionistica individuale computando anche l'anzianità di partecipazione maturata presso il fondo di provenienza.

7. L'aderente che, sulla base della documentazione prodotta, risulta assunto precedentemente al 29 aprile 1993 ed entro tale data iscritto a una forma pensionistica complementare, istituita alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, può richiedere la liquidazione dell'intera prestazione pensionistica complementare in capitale.

Art. 10 bis - Prestazioni pensionistiche per i dipendenti privati

1. Il diritto alla prestazione pensionistica complementare si acquisisce al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabilite nel regime obbligatorio di appartenenza dell'aderente, con almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari. L'aderente che decide di proseguire volontariamente la contribuzione ai sensi del comma 8 dell'art. 8 ha la facoltà di determinare autonomamente il momento di fruizione delle prestazioni pensionistiche.

2. Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per la richiesta delle prestazioni pensionistiche, sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il riscatto totale della posizione individuale.

3. L'aderente ha facoltà di richiedere che le prestazioni siano erogate con un anticipo massimo di cinque anni rispetto ai requisiti per l'accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio di appartenenza in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi o in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo.

4. L'aderente ha facoltà di richiedere la liquidazione della prestazione pensionistica sotto forma di capitale nel limite del 50 per cento della posizione individuale maturata. Nel computo dell'importo complessivo erogabile in capitale sono detratte le somme erogate a titolo di anticipazione per le quali non si sia provveduto al reintegro. Qualora l'importo che si ottiene convertendo in rendita vitalizia immediata annua senza reversibilità a favore dell'aderente il 70 per cento della posizione individuale maturata risulti inferiore al 50 per cento dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, l'aderente può optare per la liquidazione in capitale dell'intera posizione maturata.

5. L'aderente che, sulla base della documentazione prodotta, risulta assunto precedentemente al 29 aprile 1993 ed entro tale data iscritto a una forma pensionistica complementare, istituita alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, può richiedere la liquidazione dell'intera prestazione pensionistica complementare in capitale.

6. Le prestazioni pensionistiche sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità, pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.

7. L'aderente che abbia maturato il diritto alla prestazione pensionistica e intenda esercitare tale diritto può trasferire la propria posizione individuale presso altra forma pensionistica complementare, per avvalersi delle condizioni di erogazione della rendita praticate da quest'ultima. In tal caso si applica quanto previsto dall'art. 12 bis commi 5 e 6.

Art. 11 - Erogazione della rendita

1. Per l'erogazione delle prestazioni pensionistiche in forma di rendita il Fondo stipula, nel rispetto delle modalità e delle procedure previste dalle disposizioni vigenti, apposite convenzioni con una o più imprese di assicurazione di cui all'art. 2 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni e integrazioni.

2. A seguito dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica il valore della posizione individuale, eventualmente integrato della garanzia di risultato, al netto della eventuale quota di prestazione da erogare in forma di capitale, viene impiegato quale premio unico per la costituzione di una rendita vitalizia immediata.

3. Le convenzioni devono indicare i principi che regolano la clausola di reversibilità delle prestazioni pensionistiche, nonché i criteri da utilizzare per l'adeguamento delle rendite periodiche sulla base di principi di uniformità. Le convenzioni devono consentire il recesso da parte del Fondo, ferma la

tutela dei diritti maturati, ma non possono prevedere la facoltà di riscatto individuale da parte dei Pensionati.

4. Il fondo può prevedere anche altre forme di rendita vitalizia.

Art. 12 - Trasferimento e riscatto della posizione individuale per i dipendenti pubblici

1. Il Lavoratore Associato nei cui confronti vengano meno i requisiti di partecipazione al Fondo prima del raggiungimento dei requisiti per l'erogazione delle prestazioni pensionistiche, conserva la titolarità giuridica della propria posizione.

2. Il Lavoratore Associato dovrà presentare, secondo le modalità stabilite con delibera del Consiglio di Amministrazione, apposta domanda per l'esercizio di una delle seguenti opzioni:

a. riscatto della posizione individuale. Il riscatto della posizione individuale comporta la riscossione della posizione maturata al giorno di valorizzazione successivo a quello in cui il fondo ha acquisito la notizia certa dei verificarsi delle condizioni che danno diritto al riscatto. La liquidazione dell'importo così definito avviene entro sei mesi dalla richiesta di riscatto, secondo le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione con apposita delibera;

b. trasferimento della posizione individuale presso altre forme pensionistiche complementari ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del Dlgs 124/93. Il trasferimento della posizione individuale comporta il trasferimento della posizione maturata al giorno di valorizzazione successivo a quello in cui il Fondo ha acquisito la notizia certa dei verificarsi delle condizioni che danno diritto al trasferimento. Il Fondo provvede ai relativi adempimenti entro sei mesi dalla richiesta, secondo le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione con apposita delibera.

3. In mancanza di esplicita richiesta di riscatto o trasferimento della posizione individuale si procede al mantenimento della posizione stessa presso il Fondo. In ogni caso, una nuova assunzione da parte di Amministrazioni cui si applicano gli accordi di cui all'art. 1, comma 1, e all'art. 5, commi 2 e 3, del presente statuto, comporta la riattivazione del rapporto contributivo.

4. In costanza dei requisiti di partecipazione al Fondo, il Lavoratore Associato che abbia maturato un'anzianità di partecipazione almeno pari a 5 anni limitatamente ai primi cinque anni di vita del Fondo, e successivamente a tale termine almeno pari a tre anni, potrà trasferire la propria posizione ad altro fondo pensione secondo quanto previsto dall'articolo 10, comma 3 bis, del Dlgs 124/93. Le richieste di trasferimento possono effettuarsi entro il mese di marzo ovvero entro il mese di settembre di ciascun anno e la relativa contribuzione cessa a decorrere rispettivamente dal 1° luglio del medesimo anno e dal 1° gennaio dell'anno successivo.

5. In caso di morte del lavoratore associato prima del pensionamento la posizione individuale dello stesso è riscattata dal coniuge ovvero dai figli ovvero, se già viventi a carico del lavoratore associato deceduto, dai genitori. In mancanza di tali soggetti valgono le disposizioni del lavoratore associato. In mancanza anche di disposizioni del lavoratore associato la posizione resta acquisita dal Fondo.

Art. 12 bis - Trasferimento e riscatto della posizione individuale per i dipendenti privati

1. L'aderente, in costanza dei requisiti di partecipazione al Fondo, può trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare decorso un periodo minimo di due anni di partecipazione al Fondo.

2. Anche prima del suddetto periodo minimo di permanenza, l'aderente che perda i requisiti di partecipazione al Fondo prima del pensionamento può:

a) trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare alla quale acceda in relazione alla nuova attività lavorativa;

b) riscattare il 50 per cento della posizione individuale maturata, in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria;

c) riscattare l'intera posizione individuale maturata in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo o a seguito di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi. Il riscatto non è tuttavia consentito ove tali eventi si verifichino nel quinquennio precedente la maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche complementari, nel qual caso vale quanto previsto all'art. 10 bis, comma 3;

d) riscattare l'intera posizione individuale maturata ai sensi dell'art. 10, comma 5 del Dlgs 252/05;

e) mantenere la posizione individuale accantonata presso il Fondo, anche in assenza di contribuzione.

3. In caso di decesso dell'aderente prima dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica la posizione individuale è riscattata dagli eredi ovvero dai diversi beneficiari dallo stesso designati, siano essi persone fisiche o giuridiche. In mancanza di tali soggetti la posizione individuale resta acquisita al Fondo.

4. Al di fuori dei suddetti casi, non sono previste altre forme di riscatto della posizione.

5. Il Fondo provvede agli adempimenti conseguenti all'esercizio delle predette facoltà da parte dell'aderente con tempestività e comunque entro il termine massimo di sei mesi dalla ricezione della richiesta; l'importo oggetto di trasferimento o riscatto è quello risultante al primo giorno di valorizzazione utile successivo a quello in cui il Fondo ha verificato la sussistenza delle condizioni che danno diritto al trasferimento o al riscatto.

6. Il trasferimento della posizione individuale e il riscatto totale comportano la cessazione della partecipazione al Fondo.

Art. 13 - Anticipazioni per i dipendenti pubblici

1. L'iscritto al Fondo da almeno otto anni può conseguire un'anticipazione delle prestazioni, a valere sull'intera posizione individuale accumulata presso il Fondo, per eventuali spese sanitarie per terapie ed interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche, ovvero per l'acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli documentato con atto notarile, o per la realizzazione di interventi di cui alle lettere a), b), c) e d) del primo comma dell'art.31 della legge 5 agosto 1978, 457, relativamente alla prima casa di abitazione, documentati come previsto dalla normativa stabilita ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, 449, con facoltà di reintegrare la propria posizione. Non sono ammesse altre anticipazioni né riscatti diversi da quello di cui all'art.10, comma 1, lettera c) del Dlgs 124/93. Ai fini della determinazione dell'anzianità

necessaria per avvalersi della facoltà di cui al presente comma sono considerati utili tutti i periodi di iscrizione a forme pensionistiche complementari maturati dall'iscritto per i quali l'interessato non abbia esercitato il riscatto della posizione individuale.

2. Le modalità di reintegro della posizione individuale sono disciplinate da disposizioni del Consiglio di Amministrazione.

3. Il Fondo concede, ai sensi dell'art.7, comma 4 del Dlgs 124/93, l'anticipazione delle prestazioni per le spese da sostenere durante i periodi di fruizione dei congedi per la formazione continua.

4. Le modalità di presentazione dell'istanza per l'anticipazione e della relativa erogazione sono disciplinate dal Consiglio di Amministrazione con apposite deliberazioni.

Art. 13 bis - Anticipazioni per i dipendenti privati

1. L'aderente può conseguire un'anticipazione della posizione individuale maturata nei seguenti casi e misure:

a) in qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75 per cento, per spese sanitarie conseguenti a situazioni gravissime attinenti a sé, al coniuge o ai figli, per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;

b) decorsi 8 anni di iscrizione, per un importo non superiore al 75 per cento, per l'acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli o per la realizzazione, sulla prima casa di abitazione, degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;

c) decorsi 8 anni di iscrizione, per un importo non superiore al 30 per cento, per la soddisfazione di ulteriori sue esigenze.

2. Le disposizioni che specificano i casi e regolano le modalità operative in materia di anticipazioni sono riportate in apposito documento.

3. Le somme complessivamente percepite a titolo di anticipazione non possono eccedere il 75 per cento della posizione individuale maturata, incrementata delle anticipazioni percepite e non reintegrate.

4. Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per esercitare il diritto all'anticipazione sono considerati utili tutti i periodi di iscrizione a forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il diritto di riscatto totale della posizione individuale.

5. Le somme percepite a titolo di anticipazione possono essere reintegrate, a scelta dell'aderente e in qualsiasi momento.

6. Le anticipazioni di cui al comma 1, lettera a), sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.

PARTE IV - PROFILI ORGANIZZATIVI

A) ORGANIZZAZIONE DEL FONDO

Art. 14 - Organi del Fondo

1. Sono organi del Fondo:

- L'Assemblea dei Delegati;
- Il Consiglio di Amministrazione;
- Il Presidente e il Vice Presidente;
- Il Collegio sindacale

Art. 15 - Assemblea dei Delegati - Criteri di costituzione e composizione

1. L'Assemblea dei Delegati è composta da 60 componenti, per metà eletti dai lavoratori associati al Fondo e per metà designati dalle amministrazioni nel rispetto del criterio di partecipazione paritetica secondo le modalità stabilite dal regolamento elettorale, che fa parte integrante delle fonti istitutive.

2. I componenti restano in carica tre anni e possono essere eletti per non più di due mandati consecutivi.

3. Qualora, nel corso del mandato, un Delegato venga a cessare dalla carica per qualsiasi motivo, subentra il primo dei non eletti della lista alla quale appartiene il delegato cessato, secondo l'ordine della lista stessa. Il sostituto resta in carica fino al termine del mandato.

4. I rappresentanti delle amministrazioni, in numero di 30 delegati, sono designati dal Ministro dell'Istruzione che provvede a notificare i nominativi, completi dei dati necessari alla loro identificazione, agli organi del Fondo. Qualora un Delegato venga a cessare dalla carica per qualsiasi motivo sarà sostituito con nota del Ministro dell'Istruzione che vi provvederà nel termine più sollecito possibile.

Art. 16 - Assemblea dei Delegati - Attribuzioni

1. L'Assemblea dei Delegati si riunisce in seduta ordinaria e straordinaria.

2. L'Assemblea in seduta ordinaria:

a. approva il bilancio ad essa sottoposto dal Consiglio di Amministrazione, predisposti in conformità alle norme del presente statuto ed alle disposizioni della COVIP;

b. elegge i componenti del Consiglio di Amministrazione, secondo quanto previsto dal successivo articolo 18;

c. determina il compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione, su proposta del Consiglio di Amministrazione stesso;

d. elegge i componenti del Collegio sindacale, secondo quanto previsto dal successivo articolo 24;

e. determina il compenso dei componenti il Collegio sindacale, su proposta del Consiglio di Amministrazione;

f. esercita azione di responsabilità nei confronti dei componenti del Consiglio di Amministrazione, nei confronti dei componenti del Collegio sindacale e della società incaricata del controllo contabile;

g. revoca i componenti del Consiglio di Amministrazione nonché quelli del Collegio sindacale;

h. determina la quota delle contribuzioni da destinare a finanziamento dell'attività del Fondo, su proposta del Consiglio di Amministrazione;

i. delibera su proposta del Consiglio di Amministrazione in merito alla scelta della società di revisione incaricata del controllo contabile e della relativa certificazione del bilancio;

j. delibera su ogni altra questione sottoposta dal Consiglio di Amministrazione;

3. L'Assemblea in seduta straordinaria:

a. modifica lo statuto su proposta del Consiglio di Amministrazione, secondo quanto previsto dal successivo articolo 20;

b. delibera sullo scioglimento e sulle modalità di liquidazione del Fondo, secondo quanto previsto dal successivo articolo 37.

Art. 17 - Assemblea dei Delegati - Modalità di funzionamento e deliberazioni

1. L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione su delibera dello stesso Consiglio di Amministrazione mediante avviso

contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare, da comunicare a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero a mezzo telegramma o telefax almeno 30 giorni prima della data fissata per la riunione.

2. Qualora, ad insindacabile giudizio del Presidente del Consiglio di Amministrazione, sussistano ragioni di urgenza, la convocazione, contenente in ogni caso l'ordine del giorno, può essere effettuata a mezzo telegramma o telefax, da inviarsi almeno 10 giorni prima della data fissata per la riunione.

3. L'Assemblea dei Delegati deve essere convocata almeno una volta l'anno; entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio.

4. L'Assemblea deve, inoltre, essere convocata quando il Presidente del Consiglio di Amministrazione ne ravvisi la necessità o quando ne facciano richiesta motivata almeno 1/10 dei Delegati oppure 6 componenti del Consiglio di Amministrazione, purché nella domanda siano indicati gli argomenti da trattare.

5. Ogni Componente ha diritto a un voto in Assemblea.

6. Ciascun Delegato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro Delegato della stessa rappresentanza datoriale o dei dipendenti cui appartiene.

7. La delega di rappresentanza deve essere conferita per iscritto e i documenti relativi devono essere conservati dal Consiglio di Amministrazione.

8. La delega di rappresentanza può essere rilasciata anche in calce all'avviso di convocazione e può essere conferita soltanto per singola Assemblea, con effetto anche per gli eventuali aggiornamenti.

9. La delega di rappresentanza non può essere rilasciata senza il nome del rappresentante e non può essere conferita a componenti del Consiglio di Amministrazione o del Collegio sindacale.

10. Ciascun Delegato non può essere portatore di più di due deleghe di rappresentanza.

11. L'Assemblea dei Delegati in seduta ordinaria risulta validamente costituita anche a mezzo delega con la presenza della maggioranza degli aventi diritto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

12. Quando è convocata in seduta straordinaria ai sensi dell'art. 16, comma 3, lettera a) del presente statuto, l'Assemblea dei Delegati risulta validamente costituita con la presenza di almeno i 3/4 degli aventi diritto e delibera con il voto favorevole dei 2/3 dei presenti.

13. Quando è convocata in seduta straordinaria ai sensi dell'art. 16, comma 3, lettera b) del presente statuto, l'Assemblea dei Delegati risulta validamente costituita con la presenza di almeno i 3/4 degli aventi diritto e delibera con il voto favorevole dei 3/4 degli aventi diritto.

14. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua mancanza, dal Vice Presidente; in mancanza di entrambi l'Assemblea nomina il proprio Presidente.

15. Il Presidente dell'Assemblea designa un Segretario ed eventualmente due scrutatori; spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la validità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento nell'Assemblea.

16. Le deliberazioni in seduta ordinaria di cui all'art. 16, comma 2 devono risultare da un verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

17. Le deliberazioni in seduta straordinaria di cui all'art. 16, comma 3 devono risultare da un verbale redatto da un notaio.

Art. 18 - Consiglio di amministrazione - Criteri di costituzione e composizione

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da 18 componenti, nel rispetto del criterio di partecipazione paritetica delle Amministrazioni e dei lavoratori.

2. L'elezione del Consiglio di Amministrazione avviene:

a. sulla base di liste di candidati presentate, disgiuntamente, dalle Amministrazioni e dalle OO.SS. firmatarie della fonte istitutiva a condizione che le liste medesime siano sottoscritte da almeno 1/3 dei delegati in assemblea designati in rappresentanza delle Amministrazioni ovvero eletti dai lavoratori associati;

b. sulla base di liste di candidati presentate da almeno 1/3 dei delegati in assemblea designati in rappresentanza delle Amministrazioni ovvero eletti dai lavoratori associati.

3. Le liste elettorali sono composte da un numero di candidati pari al numero di Consiglieri da eleggere.

4. La lista che ottiene un numero di voti non inferiore ai 2/3 degli aventi diritto di ciascuna parte consegue la totalità dei Consiglieri della lista; in difetto l'elezione verrà ripetuta e se il quorum non verrà ottenuto dopo la seconda votazione, si provvederà al ballottaggio fra le due liste che hanno riportato il maggior numero di voti nella seconda votazione.

5. Tutti i membri del Consiglio devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, come definiti dalla normativa vigente.

6. La perdita dei requisiti di onorabilità o il sopravvenire di situazioni di incompatibilità, comportano la decadenza dal Consiglio di amministrazione.

7. Almeno un terzo dei componenti del Consiglio di Amministrazione, nel rispetto del criterio di partecipazione paritetica delle Amministrazioni e dei lavoratori, deve essere in possesso dei requisiti di professionalità previsti dal D.M. n. 211/97 articolo 4, comma 2 lettera a) o b).

8. Gli Amministratori durano in carica per massimo tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, e possono essere eletti per non più di 3 mandati consecutivi.

Art. 19 - Cessazione e decadenza degli amministratori

1. Qualora uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione siano eletti tra i Delegati costituenti l'Assemblea, gli stessi decadono dall'Assemblea medesima al momento della loro nomina.

2. Qualora, nel corso del mandato, vengano a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione, quest'ultimo indice le elezioni per la sostituzione dei Consiglieri cessati dalla carica, elezioni da svolgersi entro 50 giorni dalla notifica della cessazione.

3. In ogni caso il mandato dei subentranti scade contestualmente a quello dei componenti in carica ed il periodo di assolvimento dell'incarico viene considerato come esaurimento del mandato pieno.

4. Se viene contestualmente meno la maggioranza dei componenti, il Consiglio di Amministrazione decade e il Collegio sindacale procede all'attivazione delle modalità per il rinnovo, provvedendo nel frattempo allo svolgimento di tutti gli atti di ordinaria amministrazione.

5. I componenti che non prendono parte, senza giustificato motivo, a tre riunioni consecutive del Consiglio di Amministrazione decadono automaticamente dall'incarico e si provvede alla loro sostituzione ai sensi del comma 2 del presente articolo.

Art. 20 - Consiglio di amministrazione - Attribuzioni

1. Il Consiglio di Amministrazione:

a. rappresenta le Amministrazioni ed i componenti eletti in rappresentanza dei Lavoratori Associati; il Vice Presidente fra i componenti della rappresentanza che non ha espresso il Presidente; un Segretario verbalizzante della riunione fra i propri componenti a prescindere dalla rappresentanza;

b. propone all'Assemblea dei Delegati il compenso per i propri componenti e per i componenti del Collegio sindacale;

c. individua gli indirizzi per l'organizzazione e la gestione del Fondo, adottando misure finalizzate alla trasparenza nel rapporto con gli associati, secondo le disposizioni della COVIP e di quanto indicato all'articolo 34 del presente statuto;

d. redige e sottopone all'approvazione dell'Assemblea il bilancio annuale del Fondo, accompagnato da apposita relazione, secondo le disposizioni della COVIP;

e. predispone la nota informativa relativa alle caratteristiche del Fondo, e la aggiorna ove ciò sia reso necessario, nel rispetto della normativa vigente e di quanto stabilito dalla COVIP;

f. definisce i contenuti delle comunicazioni periodiche agli iscritti circa l'andamento amministrativo e finanziario, in conformità alle disposizioni stabilite dalla COVIP;

g. decide i criteri generali per la individuazione e la ripartizione del rischio in materia di gestione delle risorse nel rispetto della normativa vigente;

h. individua, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente e dal presente statuto, i soggetti a cui affidare la gestione del patrimonio del Fondo, stipulando le relative convenzioni;

i. valuta i risultati ottenuti dai singoli gestori mediante raffronto con parametri di mercato oggettivi e confrontabili;

j. individua, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente e dal presente statuto, la banca depositaria e stipula la relativa convenzione;

k. individua, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente e dal presente statuto, il soggetto o i soggetti a cui affidare la gestione amministrativa e stipula le relative convenzioni;

l. individua le compagnie di assicurazione e/o gli Enti Previdenziali cui affidare la gestione delle prestazioni pensionistiche, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dal presente statuto, e stipula le relative convenzioni;

m. vigila sull'insorgenza di conflitti di interesse, secondo quanto previsto dalla legislazione vigente e dal presente statuto;

n. propone annualmente all'Assemblea l'importo massimo da destinare al finanziamento dell'attività del Fondo, calcolato in forma di quota fissa tenuto anche conto delle indicazioni delle fonti istitutive di cui all'articolo 1 del presente statuto;

o. indice le elezioni per il rinnovo dell'Assemblea e convoca l'Assemblea neoletta per il suo insediamento entro 30 giorni dalla proclamazione degli eletti, nei limiti e secondo i poteri previsti al riguardo dal regolamento elettorale;

p. può conferire deleghe a propri componenti, affinché, anche disgiuntamente, pongano in essere tutti gli atti necessari e conseguenti al perfezionamento di operazioni preventivamente autorizzate;

q. nomina il Responsabile del Fondo, stabilendone i poteri, le facoltà e il compenso;

r. apporta allo statuto le opportune modifiche in caso di sopravvenienza di contrastanti disposizioni di legge, di fonti secondarie o delle fonti istitutive, nell'ambito delle competenze ad esse attribuite dalla normativa vigente, nonché di sopravvenute istruzioni della COVIP;

s. propone all'Assemblea le modifiche dello statuto ritenute idonee ad un più funzionale assetto del Fondo, ove ciò non contrasti con quanto previsto dalle fonti istitutive, nell'ambito delle prerogative che la legge ad esse riserva;

t. predispone le norme operative relative alle sanzioni applicabili sul ritardato versamento dei contributi e alle azioni dirette al recupero del mancato versamento;

u. individua la società di revisione per il controllo contabile e la certificazione dei bilanci da sottoporre all'approvazione della Assemblea;

v. verifica la legittimità delle domande di adesione e di trasferimento, ai sensi del presente statuto e delibera su eventuali ricorsi degli associati;

w. delibera sull'espressione di voto inerente ai valori mobiliari nei quali risultano investite le disponibilità del Fondo, ed esercita il voto tramite il Presidente ovvero un Consigliere da lui delegato caso per caso;

x. segnala alla COVIP eventuali vicende in grado di incidere sull'equilibrio del Fondo e i provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia dell'equilibrio stesso ai sensi della normativa vigente;

y. valuta l'esigenza di un regolamento applicativo del presente statuto e eventualmente predispone il testo sottoponendolo all'approvazione dell'Assemblea;

z. definisce con l'INPDAP le modalità di acquisizione e utilizzazione delle informazioni utili per la gestione del Fondo anche ai fini della comunicazione agli associati prevista all'art. 34, comma 2;

aa. definisce l'entità della quota "una tantum" di iscrizione al fondo a carico del lavoratore.

Art. 21 - Consiglio di Amministrazione - Modalità di funzionamento e responsabilità

1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno quattro volte l'anno ed ogni qualvolta il Presidente ritenga utile convocarlo ai fini del corretto funzionamento del Fondo, o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un terzo dei suoi componenti.

2. La convocazione, con contestuale trasmissione dell'ordine del giorno e dell'eventuale documentazione, è fatta a mezzo raccomandata ovvero a mezzo telegramma o telefax, da spedire ai componenti del Consiglio stesso ed ai componenti del Collegio sindacale almeno quindici giorni prima della data della riunione.

3. Qualora, ad insindacabile giudizio del Presidente, sussistano ragioni di urgenza, la convocazione, contenente in ogni caso l'ordine del giorno, può essere effettuata a mezzo telegramma o telefax da inviarsi almeno 5 giorni prima della data fissata per la riunione.

4. Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente o, in sua vece, dal Vice Presidente, con l'assistenza del Segretario.

5. Il Consiglio di Amministrazione eletto dalla Assemblea è convocato, per la prima volta, dal Consigliere anagraficamente più anziano.

6. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei Consiglieri e decide a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

7. Per la validità delle deliberazioni di cui all'articolo 20, comma 1, lettere a) k) l) p) t) u) v) y), è necessario il voto favorevole dei 2/3 dei Consiglieri.

8. Per la validità delle deliberazioni di cui all'articolo 20, comma 1, lettere g) h) j) e), sono necessari il voto favorevole dei 3/4 dei Consiglieri e la presenza di almeno 2 Consiglieri, di cui uno eletto in rappresentanza dei lavoratori e uno in rappresentanza dei datori di lavoro, aventi i requisiti di cui all'articolo 4, comma 2, lettere a) e b), del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale n. 211/97 e successive modifiche ed integrazioni.

9. Delle riunioni del Consiglio è redatto, su apposito libro, verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

10. Gli Amministratori devono adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge e dal presente Statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze e sono solidalmente responsabili verso il Fondo per i danni derivanti dalla inosservanza di tali doveri, a meno che si tratti di funzioni in concreto attribuite ad uno o più Amministratori.

11. Nei confronti degli Amministratori si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2391, 1° comma, 2392, 2393, 2394, 2394/bis, 2395 e 2629 bis del Codice Civile.

Art. 22 - Presidente

1. Il Presidente e il Vice Presidente del Fondo sono eletti dal Consiglio di Amministrazione, rispettivamente e alternativamente, tra i componenti eletti in rappresentanza delle amministrazioni e i componenti eletti in rappresentanza dei Lavoratori Associati. Il Vice Presidente deve essere eletto tra i Consiglieri che appartengono alla componente che non ha espresso il presidente.

2. Il Presidente ha la legale rappresentanza del Fondo, sta per esso in giudizio e nell'ambito dei poteri conferitigli agisce direttamente o per delega. In caso di impedimento del Presidente, i relativi poteri e funzioni sono esercitati dal Vice Presidente.

3. Il Presidente in particolare:

a. sovrintende al funzionamento del Fondo;

b. convoca e presiede le sedute del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea;

c. tiene i rapporti con la COVIP e con le Parti istitutive; d. effettua le comunicazioni alla COVIP in materia di conflitti di interesse ed in materia di andamento della gestione;

e. trasmette alla COVIP le delibere aventi ad oggetto le modifiche statutarie per la conseguente approvazione;

f. trasmette alla COVIP ogni variazione o innovazione delle fonti istitutive allegando alla comunicazione una descrizione delle variazioni stesse;

g. predispone i prospetti della composizione e del valore del patrimonio e ogni altra forma di rendicontazione in conformità alle disposizioni stabilite dalla COVIP;

h. riferisce alla COVIP, in presenza di vicende che possano incidere sull'equilibrio del fondo, i provvedimenti che si intendono adottare per la salvaguardia delle condizioni di equilibrio;

i. svolge ogni altro compito che gli venga attribuito dal Consiglio di Amministrazione.

4. Il Presidente e il Vice Presidente durano in carica quanto il Consiglio che li ha eletti.

5. Qualora, nel corso del mandato, vengano a mancare, per qualsiasi motivo, il Presidente o il Vice Presidente, il Consiglio di Amministrazione deve provvedere entro 15 giorni successivi alla loro sostituzione nel rispetto di quanto previsto al comma 1.

Art. 23 - Responsabile del Fondo

1. Il Responsabile del Fondo è nominato dal Consiglio di amministrazione.

2. Il Responsabile del Fondo deve possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità come definiti dalla normativa vigente.

3. Il venir meno dei requisiti di cui al precedente comma comporta la decadenza dall'incarico.

4. Il Consiglio di Amministrazione deve accertare il possesso in capo al Responsabile del Fondo dei suddetti requisiti, nonché l'assenza di cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente.

5. Il Responsabile del Fondo svolge la propria attività in maniera autonoma e indipendente e riferisce direttamente al Consiglio di amministrazione sui risultati della propria attività. Nei suoi confronti si applicano le disposizioni di cui all'art. 2396 del Codice Civile.

6. Spetta in particolare al Responsabile del Fondo:

- verificare che la gestione del Fondo sia svolta nell'esclusivo interesse degli aderenti, nel rispetto della normativa vigente nonché delle disposizioni del presente Statuto;

- vigilare sul rispetto dei limiti di investimento, complessivamente e per ciascuna linea in cui si articola la gestione finanziaria del fondo; e

- inviare alla COVIP, sulla base delle disposizioni dalla stessa emanate, dati e notizie sull'attività complessiva del Fondo e ogni altra comunicazione prevista dalla normativa vigente;

- vigilare sulle operazioni in conflitto di interesse e sull'adozione di prassi operative idonee a meglio tutelare gli aderenti;

7. Il Responsabile del Fondo ha l'obbligo di segnalare alla COVIP, in presenza di vicende in grado di incidere sull'equilibrio del Fondo, i provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia delle condizioni di equilibrio.

Art. 24 - Il Collegio sindacale - criteri di costituzione

1. Il Collegio sindacale è composto da quattro componenti effettivi e due supplenti nel rispetto del criterio di rappresentanza paritetica delle amministrazioni e dei lavoratori.

2. Per l'elezione si procede mediante liste presentate disgiuntamente dalle Parti istitutive e dai Delegati, sottoscritte da almeno 1/3 dei Delegati. Ciascuna lista contiene i nomi di due Sindaci effettivi e di un Sindaco supplente. La lista che ottiene un numero di voti non inferiore ai 2/3 degli aventi diritto di ciascuna parte consegue la totalità dei Sindaci della lista; in difetto l'elezione verrà ripetuta e se il quorum non verrà ottenuto dopo la seconda votazione, si provvederà al ballottaggio fra le due liste che hanno riportato il maggior numero di voti nella seconda votazione.

3. Tutti i componenti del Collegio sindacale devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, come definiti dalla normativa vigente.

4. La perdita dei predetti requisiti o il sopravvenire delle cause di incompatibilità comportano la decadenza dall'incarico.

5. Il Collegio nomina al suo interno un Presidente, scelto fra i componenti rappresentanti della parte sociale che non ha espresso il Presidente del Fondo.

6. I componenti del Collegio sindacale durano in carica per massimo tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Possono essere riconfermati

per non più di 3 mandati consecutivi.

7. Qualora, nel corso del mandato, vengano a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più componenti del Collegio sindacale, si provvede entro 15 giorni alla loro sostituzione con i supplenti previsti; la prima Assemblée utile provvede a nominare il nuovo supplente con le stesse modalità di cui al comma 2. In ogni caso il mandato dei sostituti scade contestualmente a quello dei componenti in carica ed il periodo di assolvimento dell'incarico viene considerato come esaurimento del mandato pieno.

8. La cessazione dei Sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito.

Art. 25 - Il Collegio sindacale - attribuzioni

1. Il Collegio sindacale controlla l'amministrazione del Fondo, vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dal Fondo e sul suo concreto funzionamento.

2. Il Collegio ha l'obbligo di segnalare alla COVIP eventuali vicende in grado di incidere sull'equilibrio del Fondo nonché i provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia delle condizioni di equilibrio.

3. Il Collegio ha altresì l'obbligo di comunicare alla COVIP eventuali irregolarità riscontrate in grado di incidere negativamente sulla corretta amministrazione e gestione del Fondo e di trasmettere alla COVIP sia i verbali delle riunioni nelle quali abbia riscontrato che i fatti esaminati integrino fattispecie di irregolarità, sia i verbali delle riunioni che abbiano escluso la sussistenza di tali irregolarità allorché, ai sensi dell'art. 2404 Codice Civile, ultimo comma, si sia manifestato un dissenso in seno al Collegio.

Art. 26 - Il Collegio sindacale - modalità di funzionamento e responsabilità

1. Il Collegio si riunisce almeno con cadenza trimestrale.

2. Le convocazioni sono fatte dal Presidente del Collegio, mediante lettera raccomandata a.r. o fax.

3. Il Collegio redige il verbale di ciascuna riunione. Le riunioni del Collegio sindacale sono valide con la presenza della maggioranza dei Sindaci e le relative deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

4. I Sindaci che non assistono senza giustificato motivo, durante un esercizio sociale, a due riunioni del Collegio, decadono.

5. I componenti effettivi del Collegio devono assistere alle riunioni del Consiglio di amministrazione e dell'Assemblea e sono convocati con le stesse modalità. I Sindaci che non assistono senza giustificato motivo a due Assemblies consecutive o, durante un esercizio sociale, a due riunioni consecutive del Consiglio di amministrazione, decadono.

6. I Sindaci devono adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico; sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.

7. Essi sono responsabili in solido con gli Amministratori per i fatti o le omissioni di questi che abbiano causato un danno al Fondo, quando il danno non si sarebbe prodotto qualora avessero vigilato in conformità agli obblighi della loro carica.

8. L'azione di responsabilità nei confronti dei Sindaci è disciplinata dall'art. 2407 del Codice Civile.

B) GESTIONE PATRIMONIALE, AMMINISTRATIVA E CONTABILE

Art. 27 - Incarichi di gestione

1. Le risorse finanziarie del Fondo destinate ad investimenti sono integralmente affidate in gestione mediante convenzione con soggetti gestori abilitati ai sensi della normativa vigente.

2. Le risorse del Fondo sono gestite nei limiti previsti dalla normativa vigente.

3. I soggetti gestori sono individuati nel rispetto delle modalità e delle procedure previste dalle disposizioni vigenti e, comunque, in modo da garantire la trasparenza del procedimento e la coerenza tra obiettivi e modalità gestionali, decisi preventivamente dagli Amministratori, i criteri di scelta dei gestori. A tal fine il Consiglio di amministrazione si attiene alle istruzioni della COVIP.

5. Il Consiglio di Amministrazione provvede ad effettuare un'accurata analisi delle offerte, che sono ammesse alla selezione finale solo se redatte in lingua italiana e corredate dalle informazioni circa la trasparente esplicazione delle condizioni relative alle singole componenti del servizio, con particolare riferimento alle commissioni di gestione e, ove previste, di negoziazione, al costo specifico delle garanzie finanziarie o assicurative prestate e alle modalità di determinazione e valutazione dei risultati.

6. Il Consiglio di Amministrazione individua i gestori mediante comparazione fra le offerte presentate. Tale comparazione avviene attraverso la classificazione delle offerte in base a rigorosi criteri di valutazione, ponderati alla luce del profilo di rischio prescelto. Fra tali criteri sono necessariamente inclusi i seguenti:

- fattori di solidità patrimoniale;
- volumi di risparmio complessivamente gestiti per conto terzi;
- risultati precedentemente ottenuti nel campo della gestione.

7. Il Consiglio di Amministrazione definisce altresì i contenuti delle convenzioni di gestione nel rispetto della normativa vigente, delle delibere assunte in materia di politiche di investimento e dei seguenti criteri:

- deposito del patrimonio conferito in gestione in conti rubricati come di gestione per conto terzi presso la banca depositaria, fermo restando che tale patrimonio, come previsto dalla normativa vigente, deve rimanere a tutti gli effetti separato ed autonomo rispetto a quello proprio del gestore e rispetto a quello degli altri clienti del gestore medesimo;
- definizione degli obiettivi prioritari da perseguire nella gestione e del profilo di rischio maggiormente coerente rispetto agli obiettivi medesimi. Il profilo di rischio, espresso sotto forma di composizione ottimale del patrimonio, rappresenta l'indirizzo strategico a cui devono attenersi i soggetti gestori nello svolgimento del loro incarico. In presenza di più linee di investimento, il processo descritto trova applicazione per ciascuna di esse;
- le convenzioni possono essere stipulate, nell'ambito dei rispettivi regimi, anche congiuntamente fra loro e devono in ogni caso:
 - contenere le linee di indirizzo dell'attività dei soggetti convenzionati nell'ambito dei criteri di individuazione e ripartizione del rischio previsti dalla normativa vigente e le modalità con le quali possono essere modificate le linee di indirizzo medesime;
 - prevedere i termini e le modalità attraverso cui i fondi pensione esercitano la facoltà di recesso, contemplando anche la possibilità per il fondo pensione di rientrare in possesso del proprio patrimonio attraverso la restituzione delle attività finanziarie nelle quali risultano investite le risorse del Fondo all'atto della comunicazione al gestore della volontà di recesso dalla convenzione;

- prevedere l'attribuzione in ogni caso al fondo pensione della titolarità dei diritti di voto inerenti ai valori mobiliari nei quali risultano investite le disponibilità del Fondo medesimo;
- irrinunciabilità per il Fondo della titolarità dei diritti di voto inerenti ai valori mobiliari in cui viene investito il patrimonio del Fondo medesimo;

8. Il Consiglio di amministrazione verifica i risultati conseguiti dai gestori sulla base di parametri oggettivi e confrontabili nel rispetto delle disposizioni emanate al riguardo dalla COVIP.

Art. 28 - Banca depositaria

1. Tutte le risorse del Fondo sono depositate presso un'unica "banca depositaria", sulla base di apposita convenzione, regolata dalla normativa vigente.

2. La banca depositaria è responsabile nei confronti del Fondo per ogni pregiudizio subito in conseguenza del mancato adempimento degli obblighi derivanti dallo svolgimento della sua funzione di depositaria. In relazione a ciò, avuto altresì presente l'obbligo di riferire immediatamente al Consiglio di Amministrazione, al Collegio sindacale del Fondo ed alla COVIP sulle irregolarità riscontrate, la banca depositaria provvede ad attivare procedure idonee all'efficiente espletamento delle sue funzioni di controllo.

3. La banca depositaria opera in conformità alla normativa vigente.

4. Per la scelta della banca depositaria il Consiglio di amministrazione segue la procedura prevista dalla normativa vigente.

5. Le offerte vanno richieste a banche aventi sede statutaria in Italia o, limitatamente alle banche aventi sede statutaria in uno dei Paesi aderenti all'Unione Europea, una succursale in Italia, ed in possesso dei seguenti requisiti minimi complessivi:

- patrimonio netto non inferiore ad un livello tale da garantire adeguata solidità e solvibilità;
- volumi di risparmio per i quali viene svolta la funzione di depositaria, cosicché siano assicurate adeguata esperienza ed elevata efficienza operativa.

6. Gli amministratori e i sindaci della banca depositaria riferiscono senza ritardo alla COVIP sulle irregolarità riscontrate nella gestione del Fondo.

7. Lo svolgimento delle funzioni di gestore delle risorse finanziarie del Fondo è incompatibile con lo svolgimento dell'incarico di banca depositaria.

8. La convenzione con la banca depositaria deve prevedere che l'incarico sia conferito a tempo indeterminato con facoltà di revoca in qualsiasi momento e che la rinuncia da parte dell'azienda di credito avvenga con preavviso non inferiore a sei mesi. La convenzione deve altresì precisare che l'efficacia della revoca o della rinuncia è sospesa fino alla data in cui un'altra banca in possesso dei requisiti previsti accetti l'incarico di depositaria in sostituzione della precedente ed in cui i valori e le disponibilità del Fondo siano trasferiti ed accreditati presso la nuova banca depositaria.

Art. 29 - Conflitti di interesse

1. La gestione del Fondo è effettuata nel rispetto della normativa vigente in materia di conflitti di interesse.

Art. 30 - Gestione amministrativa

1. Al Fondo spetta curare ogni attività inerente la gestione amministrativa; in particolare al Fondo compete:

- la tenuta dei rapporti con i soggetti gestori e con la banca depositaria;
- la tenuta della contabilità;
- la raccolta e gestione delle adesioni;
- la verifica delle posizioni contributive individuali degli aderenti;
- la gestione delle prestazioni;
- la predisposizione della documentazione da inviare alle autorità di controllo;
- la predisposizione della modulistica e delle note informative, della rendicontazione e delle comunicazioni periodiche agli aderenti;
- gli adempimenti fiscali e civilistici.

2. Le attività inerenti la gestione amministrativa possono essere affidate, in tutto o in parte, mediante apposita convenzione per la fornitura di servizi amministrativi, a soggetti terzi scelti dal Consiglio di amministrazione sulla base di criteri di affidabilità, esperienza e professionalità.

3. Nell'ambito delle convenzioni stipulate per la fornitura dei servizi amministrativi, il Fondo adotta misure finalizzate a tutelare la riservatezza dei dati personali nel rispetto della normativa vigente.

4. Il Gestore amministrativo è responsabile nei confronti del Fondo e degli aderenti per ogni pregiudizio arrecato in conseguenza del mancato adempimento degli obblighi assunti con la convenzione.

Art. 31 - Sistema di contabilità e determinazione del valore e del rendimento del patrimonio

1. Il Consiglio di Amministrazione del Fondo cura la tenuta delle scritture e dei libri contabili richiesti dalla COVIP.

2. Il Presidente del Fondo sovrintende alla compilazione del prospetto della composizione e del valore del patrimonio e lo sottoscrive congiuntamente al Presidente del Collegio sindacale.

3. Le scritture contabili, il prospetto della composizione e del valore del patrimonio e il bilancio del Fondo sono redatti in conformità alle disposizioni emanate dalla COVIP.

Art. 32 - Esercizio sociale e bilancio d'esercizio

1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

2. Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio di Amministrazione sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei Delegati il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente.

Il Bilancio è accompagnato dalla relazione degli amministratori, dalla relazione del Collegio sindacale e da quella della società incaricata del controllo contabile.

3. Il bilancio, le relazioni degli Amministratori e dei Sindaci e della società incaricata del controllo contabile devono restare depositati in copia presso la sede del Fondo durante i quindici giorni che precedono l'Assemblea, affinché gli aderenti possano prenderne visione.

PARTE V - RAPPORTI CON GLI ADERENTI

Art. 33 - Modalità di adesione

1. I lavoratori aderiscono al Fondo con atto individuale volontario mediante sottoscrizione del modulo di adesione al fondo, contenente l'impegno ai versamenti contributivi previsti dall'Accordo istitutivo di cui all'art. 1 o dagli accordi o altre disposizioni di cui dall'art. 5, commi 2 e 3, del presente statuto e con la quale il dipendente conferisce delega al proprio datore di lavoro a trattenere dai compensi spettanti quanto dovuto a titolo di contribuzione al Fondo.

2. L'iscrizione al Fondo decorre dalla sottoscrizione del modulo di adesione. La domanda di adesione è presentata dal lavoratore direttamente o per il

tramite del proprio datore di lavoro che la sottoscrive e, secondo le norme del presente Statuto e della fonte istitutiva, impegna entrambi nei confronti del Fondo.

3. L'obbligo contributivo a carico del lavoratore pubblico e del datore di lavoro pubblico decorre, trascorsi due mesi dalla data in cui è apposto il timbro da parte del datore di lavoro, dal primo giorno del mese successivo.

4. All'atto dell'adesione il Fondo verifica la sussistenza dei requisiti di partecipazione.

5. L'aderente è responsabile della completezza e veridicità delle informazioni fornite al Fondo.

6. Il dipendente pubblico assunto con contratto a tempo determinato di cui all'art. 5, comma 1, lettera c, potrà iscriversi a condizione che la sottoscrizione avvenga almeno 3 mesi prima della scadenza del contratto.

7. A seguito dell'accettazione della domanda di adesione presentata dal lavoratore risulta iscritta al fondo anche l'amministrazione da cui egli dipende. Per effetto dell'adesione i lavoratori e l'amministrazione da cui essi dipendono sono obbligati, per tutta la durata del rapporto associativo, al versamento dei contributi nella misura stabilita dalle norme contrattuali in vigore e sono tenuti all'osservanza delle norme contenute nel presente statuto.

8. L'adesione dei lavoratori che hanno manifestato la volontà di associarsi al Fondo deve essere preceduta dalla consegna dello Statuto e della documentazione informativa prevista dalla normativa vigente.

9. Le adesioni al Fondo possono essere raccolte nei luoghi di lavoro dei destinatari e presso le sedi del Fondo, presso le sedi delle O.O.S.S. che hanno sottoscritto le fonti istitutive, dei Patronati, nonché presso i luoghi che ospitano momenti istituzionali di attività dei soggetti sottoscrittori o promotori delle fonti istitutive.

10. Per coloro che trasferiscono la propria posizione presso il Fondo la domanda di associazione deve essere corredata della documentazione, stabilita da apposita delibera del Consiglio di Amministrazione, necessaria a provare l'eventuale status di "vecchio iscritto" agli effetti di legge.

11. In caso di adesione mediante conferimento tacito del TFR il Fondo, sulla base dei dati forniti dal datore di lavoro, comunica all'aderente l'avenuta adesione e le informazioni necessarie al fine di consentire a quest'ultimo l'esercizio delle scelte di sua competenza.

Art. 34 - Trasparenza nei confronti degli aderenti

1. Il Fondo mette a disposizione degli aderenti: lo Statuto del Fondo, la Nota informativa, il bilancio e la eventuale relazione della società di revisione, il documento sulle anticipazioni di cui all'art. 13, comma 2, e tutte le altre informazioni utili all'aderente secondo quanto previsto dalle disposizioni COVIP in materia. Gli stessi documenti sono disponibili sul sito internet del Fondo. Su richiesta, il materiale viene inviato agli interessati.

2. In conformità alle disposizioni della COVIP, viene inviata annualmente all'aderente e ai pensionati che beneficiano del fondo una comunicazione contenente informazioni sulla sua posizione individuale, sui costi sostenuti e sull'andamento della gestione.

Art. 35 - Comunicazioni e reclami

1. Il Fondo definisce le modalità attraverso le quali gli aderenti possono interloquire per rappresentare le proprie esigenze e presentare reclami. Tali modalità sono portate a conoscenza degli aderenti nella Nota informativa.

PARTE VI - NORME FINALI

Art. 36 - Modifica dello Statuto

1. Le modifiche dello Statuto sono deliberate dall'Assemblea straordinaria del Fondo e sottoposte all'approvazione della COVIP.

2. Il Consiglio di amministrazione provvede ad apporre allo Statuto le modifiche che si rendano necessarie a seguito della sopravvenienza di disposizioni normative o della fonte istitutiva, nonché di disposizioni, istruzioni o indicazioni della COVIP.

3. Le modifiche di cui al comma precedente sono portate a conoscenza dell'Assemblea dei Delegati alla prima riunione utile.

Art. 37 - Cause di scioglimento del fondo e modalità di liquidazione del patrimonio

1. Oltre che per le cause derivanti da eventuali disposizioni di legge, il Fondo si scioglie per deliberazione dell'Assemblea straordinaria in caso di sopravvenienza di situazioni o di eventi che rendano impossibile lo scopo ovvero il funzionamento del Fondo ovvero in caso di contrazione della contribuzione di competenza del Fondo tale da pregiudicare l'economicità della gestione qualora l'assemblea stessa non abbia deliberato la confluenza in altro fondo pensione.

2. L'Assemblea straordinaria può deliberare, altresì, lo scioglimento del Fondo a seguito di conforme accordo tra le parti indicate al precedente art. 1.

3. Il Consiglio di amministrazione e il Collegio sindacale hanno l'obbligo di segnalare tempestivamente agli altri organi del Fondo nonché alla COVIP tutti gli elementi che possono lasciare presumere la necessità di scioglimento del Fondo.

4. In caso di liquidazione del Fondo, l'Assemblea straordinaria procede agli adempimenti necessari per la salvaguardia delle prestazioni e dei diritti degli aderenti nonché alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri in conformità alle vigenti disposizioni di legge.

5. In ogni caso i liquidatori provvedono all'attribuzione della contraenza delle polizze di rendita vitalizia in essere direttamente ai percettori di prestazioni pensionistiche complementari.

6. I Lavoratori Associati che non abbiano maturato i requisiti di accesso alle prestazioni hanno facoltà di trasferire il proprio Conto Individuale presso altro fondo pensione ovvero di riscattarlo.

7. L'Assemblea può anche deliberare la confluenza in altro fondo pensioni sempre su proposta del Consiglio di Amministrazione, stabilendo le modalità e il termine per l'attuazione della deliberazione e per la verifica dei risultati raggiunti.

Art. 38 - Rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si fa riferimento alla normativa vigente.